

Statuto della Fondazione “Accademia dei Perseveranti”

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata “Accademia dei Perseveranti”.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del codice civile e dalle leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente.

Art. 2 - Sede ed uffici

La Fondazione ha sede a Campi Bisenzio.

Uffici e delegazioni potranno essere attivati sia in Italia che all'estero ai soli fini dello svolgimento, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, di attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e/o internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 - Finalità e scopo della Fondazione

La Fondazione, centro di ideazione e produzione di cultura, persegue finalità di promozione culturale, promuovendo, realizzando e partecipando ad iniziative ed eventi culturali, artistici e sociali di ambito e di rilevanza locale e/o regionale, nazionale ed internazionale, anche attivando forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

La Fondazione promuove la crescita culturale della comunità locale, anche allo scopo di contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio campigiano, fiorentino e toscano.

La Fondazione valorizza, operando in ambito locale, nazionale ed internazionale e perseguendo obiettivi di efficacia e di efficienza, il patrimonio culturale del territorio, tangibile ed intangibile, in coerenza e continuità con la storia della comunità e con le vicende legate alla creazione del Teatro Dante.

La Fondazione stimola e sostiene l'innovazione culturale e la creatività, favorendo e facilitando il diritto alla cultura e la partecipazione di tutti i cittadini, in particolare i giovani, promuovendo una città creativa e interculturale, in collaborazione con il Comune, con il sistema educativo e formativo e con altri soggetti pubblici e privati, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e sviluppo del territorio.

La Fondazione operando in ambito culturale sviluppa e consolida l'immagine di Campi Bisenzio, di Firenze e della Toscana a livello nazionale e internazionale collaborando con i soggetti pubblici e privati.

La Fondazione promuove una programmazione culturale coordinata, finalizzata alla realizzazione di reti nazionali ed internazionali tra istituzioni e altri soggetti pubblici e privati.

Art. 4 - Attività della Fondazione

La Fondazione svolge ogni attività utile al perseguimento degli scopi di cui all'art. 3.

In particolare può:

1. sviluppare progetti artistici integrati di produzione, distribuzione, promozione, formazione che riguardano la prosa, la danza, la musica, l'opera, la letteratura ed ogni altra arte anche in relazione a specifici eventi che si svolgono nel Teatro Dante di Campi Bisenzio;
2. promuovere campagne culturali finalizzate a fare emergere e sviluppare qualificate realtà teatrali favorendo la creazione di sinergie fra le stesse nell'ottica di una maggiore partecipazione del pubblico alle medesime, nonché di realtà professionali e produttive, maestranze e professionalità artigianali correlate.
3. assumere la gestione di servizi bibliotecari, di fondi librari ed archivistici, anche specializzati;

4. realizzare, organizzare e gestire servizi di pubblica lettura adeguati alla domanda culturale proveniente dal territorio a tal fine curando la catalogazione, conservazione e implementazione del patrimonio della biblioteca e prestando tutti i servizi, anche informatici, finalizzati ad una migliore fruizione da parte del pubblico della biblioteca;
5. prestare servizi specializzati di documentazione, diffusione e formazione in particolare nell'ambito dei libri, della letteratura per ragazzi e, più in generale, della cultura dell'infanzia, compresa l'attività di ricerca ed elaborazione culturale e la promozione di tale attività tramite convegni e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, iniziative editoriali, siti web e sistemi di comunicazione innovativi;
6. promuovere l'adesione ed aderire a circuiti e sistemi bibliotecari di area metropolitana e/o regionale;
7. promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale;
8. promuovere e valorizzare beni e iniziative culturali;
9. assumere la gestione di giardini e dimore storiche;
10. gestire sedi teatrali, in particolare il Teatro Dante di Campi Bisenzio, curando la direzione amministrativa e tecnica, i servizi di segreteria e di comunicazione e promuovendo la realizzazione di circuiti e reti di manifestazioni e rappresentazioni teatrali ed artistiche nel territorio toscano;
11. gestire spazi museali ed espositivi nell'ambito del territorio comunale, regionale, nazionale per quel che riguarda, in particolare, la conservazione, la gestione e la valorizzazione di tali beni e delle relative raccolte e la loro fruizione da parte del pubblico;
12. organizzare mostre, esposizioni, seminari, congressi, convegni di studio ed ogni altra manifestazione a carattere scientifico, didattico, divulgativo e culturale in genere. procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
13. organizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale, anche attraverso attività di produzione di pubblicazioni editoriali;
14. collaborare con enti pubblici o soggetti privati anche stipulando con essi accordi, convenzioni e contratti di qualsiasi natura e durata utili al perseguimento delle proprie finalità; in particolare può, tra l'altro, stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività proprie della Fondazione e per l'affidamento da parte di terzi di attività e servizi;
15. svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale e complementare o comunque utile al perseguimento delle proprie finalità;
16. svolgere ogni altra attività, anche commerciale, allo scopo di garantire l'equilibrio economico e finanziario.

La Fondazione, in aggiunta alle attività di cui sopra, per il raggiungimento degli scopi può svolgere le seguenti ulteriori attività:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria e detentrica a qualunque altro titolo;
3. stipulare eventuali convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività, determinandone durata, oggetto e modalità di esecuzione;
4. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

5. costituire e/o partecipare a società di capitali che svolgono in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
6. istituire premi e borse di studio;
7. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

Art. 5 - Vigilanza

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile e delle leggi civili collegate.

Art. 5bis - Controllo analogo

La Fondazione svolgerà la propria attività nel rispetto delle norme e dei principi in materia di affidamento ad enti in house.

I fondatori e i soci Partecipanti hanno accesso a tutti gli atti della Fondazione pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla Fondazione.

Ai fini del rispetto delle condizioni dell'in house providing di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre l'ottanta per cento dell'attività della Fondazione è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal fondatore Comune di Campi Bisenzio e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di attività è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Fondazione.

Il Comune esercita il controllo analogo quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della Fondazione riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti di quella ordinaria che il Comune ritiene opportuni.

Inoltre ulteriori modalità di controllo potranno essere individuate attraverso specifici atti di indirizzo adottati dal Comune anche in tempi successivi e opportunamente resi noti agli organi della Fondazione.

Gli atti di gestione comportanti disposizioni di somme superiori ad Euro 15.000,00 al netto di IVA, per acquisto di beni e servizi e/o affidamento di lavori potranno essere adottati dagli organi di gestione della Fondazione, soltanto decorsi cinque giorni lavorativi dalla loro preventiva comunicazione all'apposito servizio comunale di controllo.

La Fondazione ha l'obbligo di far pervenire al fondatore Comune di Campi Bisenzio i seguenti documenti almeno trenta giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi amministrativi:

- budget di esercizio e relazione descrittiva sulla programmazione dell'attività;
- bilancio di previsione e consuntivo;
- organigramma e piano annuale delle assunzioni;
- programmi;
- piani finanziari ed industriali;
- modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della fondazione, riduzioni ed aumenti di capitale.

Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi amministrativi, il fondatore Comune di Campi Bisenzio, sui sopraelencati documenti, potrà inviare alla Fondazione atti di indirizzo vincolanti.

Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione la Fondazione deve inviare agli enti pubblici soci al Comune di Campi Bisenzio, con cadenza semestrale:

- una relazione economica suddivisa per centri di costo analitici;
- una relazione sui flussi di liquidità;
- una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, destinato al perseguimento delle finalità proprie, è costituito:

1. dal fondo di dotazione, composto dal patrimonio netto risultante dal bilancio di trasformazione della "Accademia dei Perseveranti S.p.A." e dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da altri a tale finalità;
2. dai conferimenti successivi in proprietà o in uso di denaro o beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi provenienti dai Fondatori o da altri Partecipanti, espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
3. dai beni immobili, mobili e somme che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
4. dai contributi e da altre elargizioni di denaro, di beni materiali o immateriali e di altri crediti e diritti effettuati da persone fisiche, oppure dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici o privati o da società, destinati comunque ad incrementare il patrimonio;
5. dalle rendite o utili derivanti da attività accessorie che con delibera di Consiglio siano destinati a preservare o incrementare il patrimonio;

Art. 7 - Entrate e Fondo di gestione

Le entrate della Fondazione, finalizzate al Fondo di gestione per il funzionamento della Fondazione stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi sono costituite da:

- rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio come definito al precedente Art. 6;
- versamenti e contribuzioni dei Fondatori, dei Partecipanti e dei sostenitori della Fondazione non destinati dagli stessi a patrimonio, ivi compresi i contributi provenienti da Enti pubblici;
- ricavi delle attività anche commerciali, principali, accessorie, strumentali e connesse di cui al precedente Art. 4. Le entrate suddette saranno interamente impiegate per il funzionamento e per gli scopi della Fondazione, nell'esercizio al quale i redditi si riferiscono o in quelli successivi.

E' fatto tassativo divieto di distribuire sotto qualsiasi forma, anche indiretta, utili, avanzi di gestione e riserve patrimoniali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

Art. 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio preventivo, finanziario ed economico, annuale e pluriennale, nonché il documento programmatico annuale e pluriennale relativo alle attività da svolgersi nell'esercizio successivo.

Al termine di ogni esercizio, di norma entro il 30 aprile e comunque non oltre il 30 giugno, il l'Assemblea approva il bilancio consuntivo di esercizio, predisposto dal Consiglio di Gestione,

formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e da ogni altro documento richiesto dalla normativa vigente, acquisita la relazione dell'organo di revisione dei conti.

Art. 9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori e Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali, Partecipanti e Partecipanti Onorari.

Art. 10 - Fondatori e Partecipanti Fondatori

Il primo fondatore è il Comune di Campi Bisenzio.

Possono diventare “Partecipanti Fondatori” solo gli Enti pubblici che, si impegnano a sostenere le iniziative della Fondazione tanto con uno specifico apporto al Fondo di dotazione, quanto con apporti annuali al Fondo di gestione, nella misura determinata nel minimo dall’Assemblea.

Su richiesta motivata, l’Assemblea può esprimere parere favorevole all’adesione di altri Fondatori che rispondano ai requisiti soggettivi e si obblighino ad effettuare i contributi menzionati nel comma precedente.

Art. 11 - Partecipanti Istituzionali, Partecipanti e Partecipanti Onorari

Possono divenire “Partecipanti Istituzionali”, nominati tali Consiglio di Gestione ai sensi del presente Statuto, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al fondo di gestione, mediante un contributo in danaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione stesso.

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche, singole o associate, nonché le persone giuridiche pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo od anche con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di “Partecipante Istituzionale” e di “Partecipante” dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Possono essere nominati “Partecipanti Onorari” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono alla realizzazione, allo sviluppo e alla vita della Fondazione mediante contributi in denaro, beni materiali ed immateriali e oggetti suscettibili di entrare a far parte del patrimonio della medesima, nonché coloro che si siano distinti o si distinguano per meriti particolari nei settori di interesse della Fondazione.

Sono nominati “Partecipanti Onorari” le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli Enti già azionisti della società “Accademia dei Perseveranti S.p.A.” che, nel contesto della trasformazione non abbiano assunto la qualifica di fondatori e che contribuiscano alla realizzazione, allo sviluppo e alla vita della Fondazione mediante contributi in denaro, anche una tantum, destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

Art. 12 - Partecipanti esteri

Possono essere nominati “Partecipanti Istituzionali”, “Partecipanti” ovvero “Partecipanti Onorari” anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 13 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Gestione decide a maggioranza assoluta dei membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti secondo le misure ed i tempi indicati dal Consiglio di Indirizzo;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

In caso di esclusione o recesso, i componenti gli organi nominati o designati in quanto espressione dell'escluso o receduto, decadono immediatamente.

Art. 14 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore Generale;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Comitato scientifico;
- il Revisore Unico.

Quale norma transitoria si dispone che, in ragione della diversa organizzazione e legittimazione degli organi prevista all'interno del presente statuto, al 30 settembre 2020 tutti gli organi vigenti decadano automaticamente – tranne il Direttore Generale, che resterà in carica sino al termine del corrente mandato - e che si proceda in pari data alla nomina dei nuovi organi della Fondazione.

Art. 15 – Assemblea

L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci Fondatori e dei "Partecipanti Fondatori". Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti, astenuti e/o dissenzienti. Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ed hanno entrambe luogo nel Comune dove ha sede la Fondazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare quanto segue:

- a) approvazione del bilancio annuale;
- b) nomina e revoca dei tre membri del Consiglio di Gestione, indicando tra di essi il Presidente, se in scadenza;
- c) nomina e revoca del Revisore Unico, indicandone il compenso, se in scadenza;
- d) approvazione annuale degli indirizzi, le linee generali e gli obiettivi dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui ai precedenti Artt. 3 e 4 conformemente

agli obiettivi strategici e operativi assegnati dal Fondatore attraverso gli strumenti di programmazione

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie espressamente attribuite dal presente Statuto e dalla Legge alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei componenti con diritto di voto e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono sempre di competenza dell'Assemblea le delibere sui seguenti atti e contratti:

- a) acquisto, vendita e permuta di beni immobili;
- b) consenso all'iscrizione di ipoteche e privilegi su beni immobili e mobili;
- c) costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali in genere;
- d) operazioni di leasing immobiliare;
- e) acquisto, vendita e affitto di aziende;
- f) emissione di pagherò cambiari a qualsiasi titolo, avalli ed accettazioni di tratte;
- g) prestazioni di fidejussioni e garanzie in genere;
- h) sottoscrizione, acquisto, vendita e permuta di partecipazioni in altre società, qualunque sia la forma giuridica e l'oggetto sociale delle stesse - ad esclusione dell'adesione ad associazioni temporanee di imprese, consorzi e contratti di rete - come pure la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale che dovesse essere deliberato da società delle quali già si detiene una partecipazione;
- i) firma di accordi integrativi aziendali con le organizzazioni sindacali.

Le deliberazioni dell'Assemblea di cui al comma precedente devono essere assunte col voto favorevole dei due terzi dei componenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata e deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Saranno valide in ogni caso le Assemblee, anche in mancanza delle formalità suddette, purché vi sia la presenza di tutti i componenti e vi partecipino la maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione ed il Revisore Unico. In tale ipotesi per la discussione degli argomenti da trattare valgono le norme stabilite dell'articolo 2366 del Codice Civile.

I Soci Fondatori e i Partecipanti Fondatori possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età, che per ogni riunione nomina un Segretario che può anche non essere Socio Fondatore o Partecipante Fondatore.

Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni si applicano le disposizioni di legge e del presente Statuto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea disciplinare lo svolgimento delle adunanze Assembleari, regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente; quello dell'Assemblea straordinaria è redatto dal Notaio e sottoscritto dal Notaio e dal Presidente. Le adunanze Assembleari possono tenersi anche in audioconferenza o in audiovideoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei Soci Fondatori e Partecipanti Fondatori intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione.

In tal caso l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario verbalizzante.

Fuori dai casi previsti dal 4° comma dell'art. 2479 C.C., le decisioni assembleari possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Art. 16 – Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da tre membri, incluso il Presidente, tutti nominati dall'Assemblea. Essi restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rinominabili.

La veste di membro del Consiglio di Gestione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall'Assemblea.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- proporre annualmente gli indirizzi, le linee generali e gli obiettivi dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui ai precedenti Artt. 3 e 4 conformemente agli obiettivi strategici e operativi assegnati dal Fondatore attraverso gli strumenti di programmazione;
- nominare il Direttore Generale;
- predisporre i regolamenti per il funzionamento e l'organizzazione della Fondazione;
- approvare la documentazione predisposta dal Direttore Generale prevista dall'art. 5-bis;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare sulle materie poste dall'art. 11;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ed i relativi allegati;
- proporre le modifiche statutarie all'Assemblea;
- definire la dotazione organica di personale della Fondazione, determinandone qualifiche, ruoli, natura e durata degli incarichi, sulla base di un organigramma nonché dei programmi e delle attività previste, provvedendo alla relativa gestione;
- deliberare in ordine ai regolamenti per le assunzioni del personale e per gli acquisti di beni e servizi;
- esaminare le proposte ed i documenti poste alla propria attenzione dal Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di due membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei alla informazione di tutti i membri.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi anche in audioconferenza o in audiovideoconferenza, alle medesime condizioni previste per l'Assemblea nel precedente articolo 15.

Fermo restando il carattere onorifico della partecipazione al Consiglio di Gestione, ai suoi membri spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 17 - Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Gestione e ne convoca e presiede le riunioni, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

E' nominato dall'Assemblea e resta in carica sino alla scadenza del Consiglio di Gestione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati e difensori.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di età fra quelli nominati.

Art. 18 - Il Direttore Generale

Il Consiglio di Gestione nomina un Direttore Generale determinandone la durata, i poteri e gli emolumenti.

In tal caso, le disposizioni di legge che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore Generale. Il Direttore Generale è nominato per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi ed è rinnovabile.

La procedura di nomina del Direttore Generale dovrà essere prevista all'interno del regolamento per le assunzioni della Fondazione.

Il Direttore Generale è responsabile della gestione degli affari di ordinaria amministrazione e sovrintende a tutti i servizi; gli è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea, l'approvazione delle procedure di funzionamento, la direzione del personale della società e l'adozione dei relativi provvedimenti. In particolare, predispone la documentazione richiesta dall'art. 5-bis, dà attuazione al budget approvato dal Consiglio di Gestione ed indirizza e coordina l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società. Il Consiglio di Gestione può anche attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, ed individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

Il Direttore Generale è invitato permanente, senza diritto di voto, a tutte le sedute del Consiglio di Gestione ed alle Assemblee.

Art. 19 - Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è un organo consultivo di indirizzo e proposta, con la funzione di raccordare i fabbisogni culturali e le peculiarità del territorio con l'attività della Fondazione.

E' composto da dieci membri, di cui nove designati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Campi Bisenzio tra le persone fisiche, gli Enti pubblici e privati e le Associazioni del territorio del Comune, ed un membro designato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Campi scelto all'interno dei Partecipanti Onorari.

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rinominabili.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere a chiedere, senza indugio, al Sindaco del Comune di Campi Bisenzio, la nomina di sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri.

E' inoltre ammessa la revoca di uno o più membri da parte del Sindaco del Comune di Campi Bisenzio prima della scadenza del mandato.

Il membro più anziano del Consiglio di Indirizzo avrà la funzione di convocare almeno annualmente il Consiglio, di presiederlo e di rappresentare agli altri organi della Fondazione le proposte, i pareri e le elaborazioni prodotte dal Consiglio stesso.

Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio di Indirizzo ha le seguenti funzioni:

- rappresentare le proposte e le esigenze culturali provenienti dal territorio al fine di suggerire al Consiglio di Gestione eventuali attività conseguenti della Fondazione;
- formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
- invitare alle proprie adunanze il Direttore Generale o il Presidente della Fondazione per confrontarsi sulla programmazione culturale e sulle iniziative da assumere.

Il Consiglio di Gestione ha l'obbligo di esaminare tutte le proposte e documenti provenienti dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 20 - Il Comitato Scientifico

Ove risulti utile ed opportuno ai fini dello svolgimento delle attività della Fondazione, il Consiglio di Gestione può nominare il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Consiglio di Gestione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Gestione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione.

In particolare esso formula pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale ne richieda espressamente il parere il Consiglio di Gestione per definire gli aspetti culturali delle manifestazioni di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico decade al momento del rinnovo del Consiglio di Gestione da parte dell'Assemblea.

L'incarico del singolo membro può cessare in ogni tempo per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico si riunisce, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione ed è dal medesimo presieduto.

Art. 21 – Il Revisore Unico

Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea tra coloro in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti e resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina.

Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; in particolare vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa ed in generale esercita tutti i poteri ad esso demandati dalla Legge. Può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Art. 22 - Scioglimento

La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge in materia.

Il Consiglio di Gestione nomina uno o più liquidatori per la esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione, determinando, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio.

I beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti al Comune di Campi Bisenzio in coerenza e continuità con gli scopi della Fondazione e, in ogni caso, con l'esplicito vincolo di rispetto delle finalità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni stessi secondo i principi posti dalla normativa vigente in materia di tutela e valorizzazione di detti beni.

Art. 23 - Clausole di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.